



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL "GRUPPO COLOMBOFILO TRICOLORE APS"

Sede VIA FRATELLI MANFREDI 57/C, 42124 REGGIO EMILIA

Oggi 16 Ottobre 2022, alle ore 10 nella sede di Reggio Ricama si è riunita l'Assemblea dei Soci del Gruppo Colombofilo Tricolore Aps per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore

Sono presenti n.26 Soci: Ferrari Massimo, Righi Mauro, Belli Gianni, Prandi Silvano, Bertazzoni Guido, Carretti Stefano, Roacchi Paolo, Carretti Massimo, Franchi Silvano, Franchi Alessandro, Bonvicini Adelmo, Gandolfi Ivano, Bizzarri Giuseppe, Ghidoni Aristide, Gentile Mario, Carbone Sebastiano, Lazzarini Pietro,, Iazzarini Giacomo, Venola Claudio, Cimpean Sebastian, Melloni Luigi, Dallasta Artemio, Gianferrari Mauro, Rasori Davide, Formica Paolo, Porta Ivan. Sono presenti per delega n. 13 Soci.

Presiede, a norma di statuto il Sig. Franchi Silvano e funge da segretario il Sig. Porta Ivan.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sig. Porta dicendo che è arrivata richiesta dalla Regione Emilia Romagna per l'iscrizione del Gruppo Colombofilo Tricolore Aps al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: è necessario per questa iscrizione cambiare alcuni articoli dello Statuto in quanto non conformi alla normativa vigente. Dopo che saranno approvate le variazioni richieste, lo Statuto dovrà essere riscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate ed inviato in Regione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione Emilia Romagna, avvenuta il 14 Settembre 2022.

Il Sig.Porta legge all'Assemblea gli articoli da cambiare:

- **art. 4, art. 15:** ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 e della circolare 20/2018 del Ministero del Lavoro, è necessario che siano espresse nello Statuto le concrete modalità con cui gli associati possono esercitare il diritto di visione dei libri sociali.
In particolare, occorre che lo Statuto individui l'organo sociale a cui presentare la domanda, la forma della richiesta ed anche le tempistiche di evasione della stessa.
In alternativa, è possibile prevedere una disposizione statutaria che deleghi ad un regolamento interno la disciplina delle concrete modalità di richiesta e accesso ai libri sociali da parte dei soci, a condizione che siano previsti dallo Statuto tempi certi e rapidi di risposta.
- **art. 5:** Non è prevedibile la partecipazione temporanea alla vita associativa. Le cause che determinano l'esclusione dall'associazione possono non devono essere previste in Statuto, così come il relativo procedimento, l'organo competente e il diritto di impugnazione del socio, in quanto è direttamente applicabile l'art. 24, III comma, c.c.
- **art. 7:** i soci minorenni non hanno diritto di voto nelle assemblee. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito che è illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. È quindi necessario modificare lo Statuto rimuovendo tale limitazione, oppure prevedendo che i soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.
- **art. 7:QUORUM ESIGUO:** Si richiama la Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro, dove si sottolinea che, in virtù del principio democratico, l'approvazione delle modifiche dello statuto deve essere raggiunta con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo assembleare più elevato di quello ordinario.

TERZA CONVOCAZIONE: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta:
 Con nota n. 6214 del 09/07/2020 il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto dal Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento, ha chiarito che deve essere sempre previsto il quorum costitutivo per l'assemblea che delibera modifiche statutarie. La soluzione opposta infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa".
 È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati.

Il Presidente dà quindi lettura delle modifiche proposte allo Statuto Sociale e mette in votazione il nuovo Statuto.
 L'assemblea ordinaria approva, all'unanimità, le variazioni allo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.
 Alle ore 11.10, non avendo nessun argomento da discutere, si conclude l'Assemblea.

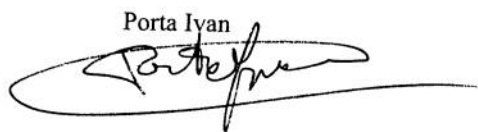
Il Presidente

Franchi Silvano

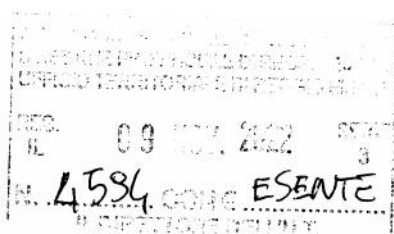



Il segretario

Porta Ivan



Esente da imposta di registro per le modifiche di adeguamento (Art. 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017)
Esente da imposta di bollo (Art.82 comma 5 del D.Lgs 117/2017)




.Associazione di promozione sociale A.P.S. **Costituzione e Statuto**

ART. 1

(Costituzione, Denominazione, sede e durata)

- 1) E' **costituita** fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una **associazione di promozione sociale -- APS** avente la seguente denominazione: **"GRUPPO COLOMBOFILO TRICOLORE A.P.S."**, da ora in avanti denominata semplicemente "Gruppo Colombofilo", anche ai sensi e per gli effetti dello Statuto della Federazione Colombofila Italiana, Ente morale riconosciuto con R.D. 16 giugno 1922, n. 974, alla quale il Gruppo suddetto è associato.
- 2) La sede legale del Gruppo Colombofilo è nel Comune di Reggio Emilia, in via F.lli Manfredi n. 57/C.
- 3) L'Ambito territoriale del Gruppo colombofilo è limitato al territorio definito dalle colombaie degli associati che aderiscono al Gruppo stesso.
- 4) Il Cambiamento dell'indirizzo della sede associativa del Gruppo all'interno dell'ambito territoriale di competenza (a titolo indicativo l'ambito territoriale provinciale) potrà essere possibile con delibera del Consiglio di Gruppo non costituente modifica del presente **Statuto**.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 1) Lo scopo principale del Gruppo Colombofilo è quello di organizzare e gestire l'attività colombofila dei soci, oltre a costituire un comitato territoriale di rappresentanza della Federazione Colombofila Italiana al fine di accrescere la rappresentatività della colombofila presso i soggetti territoriali istituzionali della Repubblica.
- 2) Inoltre e soprattutto l'Associazione Gruppo Colombofilo, non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva nell'interesse diretto dei soci, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi per:
 - a) – Attività di cui all'art. 5, 1° comma, lettera e) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi necessari per l'organizzazione e la tutela del colombo viaggiatore quale animale di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) – Attività di cui all'art. 5, 1° comma, lettera i) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse dei soci incluse attività anche editoriale, di promozione, miglioramento genetico e diffusione della detenzione, dell'allevamento e di disputare gare e mostre di colombi viaggiatori;
 - c) – Prevenire atti di crudeltà nei confronti dei colombi viaggiatori;
 - d) – Diffondere il "fair play" sportivo fra i colombofili;
 - e) – Tutelare le colombaie che sono il luogo dove si custodiscono i colombi viaggiatori.
- 3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- 4) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.
- 3) Chi intende essere ammesso come associato al Gruppo Colombofilo dovrà presentare all'Organo di amministrazione (ovvero il Consiglio del Gruppo) una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, lo Statuto della F.C.I. e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 4) L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 6) L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo), chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.
- 8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

- 1) Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e dalla F.C.I.;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- 2) Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, oltre allo Statuto ed alle circolari della F.C.I., alla quale sono di diritto tesserati;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei soci e dalla Federazione Colombofila Italiana;
 - in caso di conflitti, non ricorrere a Fori esterni, se non quelli previsti dalla Federazione Colombofila Italiana.
- 3) Gli associati hanno la facoltà di consultare e visionare, alla presenza di un componente del Consiglio di Gruppo, i libri sociali, entro 10 giorni dalla richiesta, che deve essere indirizzata al Presidente del Gruppo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- 1) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni del Gruppo e della F.C.I., alla quale diventa automaticamente tesserato, alle Deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere emessa entro 30 giorni mediante voto segreto della maggioranza dei soci presenti, o presenti per delega, e dovrà essere comunicata prontamente all'associato, che potrà presentare entro 20 giorni le proprie controdeduzioni.
- 3) L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare, entro 30 giorni, una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, coerentemente con le tempistiche e le modalità fissate dallo Statuto della F.C.I..
- 4) I diritti di partecipazione dell'associato non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 5) Gli associati che comunque abbiano cessato, per qualunque motivo, di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea generale di tutte le persone fisiche iscritte nelle Associazioni affiliate;
 - l'Organo di amministrazione (o Consiglio di Gruppo)
 - il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente.

ART. 7

(Assemblea)

- 1) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- 2) Ciascun associato e tutte le persone fisiche iscritte alle singole Associazioni affiliate hanno un voto.

- 3) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato appartenente alla stessa Associazione affiliata, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 4) Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
- 5) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 6) l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7) l'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 8) l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca dei componenti degli Organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 11) Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti, in presenza o per delega, e per la validità dell'Assemblea i presenti devono essere almeno la metà più uno dei soci tesserati.
- 12) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in presenza o per delega e per la validità dell'Assemblea i presenti devono essere almeno i 2/3 (due terzi) dei soci tesserati.
- 13) Per deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni tra enti del Terzo Settore si applica l'art. 42 bis del Codice civile.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio di Gruppo)

- 1) L'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi superiori.
- 3) In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - nominare il Vice Presidente;
 - costituire riserve e accantonamenti con specifiche destinazioni.
- 4) l'Organo di amministrazione (Consiglio di Gruppo) è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
 - 5) Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati. Si applica inoltre l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'art. 2475 ter alle cause di conflitto d'interesse.
 - 6) l'Organo di amministrazione è validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei componenti.
 - 7) le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
 - 8) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 - 9) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non di prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento Elettorale della F.C.I. (maggioritario a turno unico tra liste concorrenti).
- 3) Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
- 4) Nei termini stabiliti dal Regolamento Elettorale della F.C.I., o almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca il Congresso di Gruppo per la nomina del nuovo Presidente e dei Consiglieri di Gruppo.

- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e di quelli della Federazione Colombofila Italiana, riferendo a quest'ultima in merito all'attività compiuta.
- 6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Collegio dei Probiviri)

(anche monocratico o organismo di mediazione)

- 1) Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute, se istituito, ad un apposito Collegio dei Probiviri (anche monocratico e non socio), che deciderà in merito con criteri di equità e saggezza.
- 2) In assenza del Collegio dei Probiviri di Gruppo, le controversie di competenza sono affidate al Collegio dei Probiviri della Federazione Colombofila Italiana.

ART. 11

(Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, e di utilità sociale dell'Associazione.
- 2) L'Organo di amministrazione **può** istituire uno specifico e speciale patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore nella misura di una somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a garanzia dell'eventuale requisito della Personalità giuridica del Gruppo.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione "Gruppo Colombofilo" ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

- 1) L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno.
- 2) Il bilancio dell'Associazione (Gruppo Colombofilo) quale ente del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiore a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore (co. 1-3, art. 13 Cts).

- 3) Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

ART. 15 **(Libri)**

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 2) Gli associati, facendone richiesta formale, hanno diritto ad esaminare i suddetti libri associativi alla presenza di un componente del Consiglio di Gruppo, che possa anche rispondere ad eventuali loro domande.

ART. 16 **(Volontari)**

- 1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 2) la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 7) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

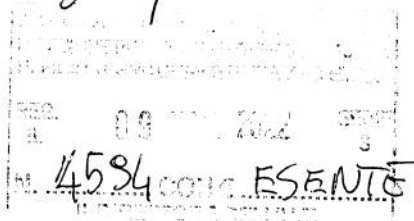
- 1) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea di Gruppo, quale organo associativo competente.
- 2) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

- 1) In caso di contrasto tra il presente Statuto di Gruppo Colombofilo ed il vigente Statuto della Federazione Colombofila Italiana, prevale quest'ultimo.
- 2) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore). Si applicano inoltre le norme fissate nello Statuto della Federazione Colombofila Italiana, nel suo Regolamento elettorale, nel suo Regolamento Sportivo e, infine, in quanto compatibile, le norme del Codice civile.



IL PRESIDENTE
Grandi Sietano



8
[Signature]